ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 133

Deroghe alla disciplina in materia di capitale di fondo di garanzia e di riserve tecniche

Le imprese di cui al titolo II, autorizzate ad esercitare uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, debbono adeguare il proprio capitale o fondo di garanzia, se inferiori, ai minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o piu' volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione. Le imprese di cui ai titoli II e IV hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) , e fino al 31 dicembre 1999 per adeguarsi al limite del 5% previsto dal comma 1, lettera b), e per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 23 e seguenti, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Spagna fino al 31 dicembre 1996, ed in Grecia e Portogallo fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorita'. Le imprese di cui al titolo II hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso sedi secondarie situate in altri Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 25 aprile 1996, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Titolo	VIII — Disposizioni transitorie e finali
Capo	I — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-133-deroghe-alla-disciplina-in-materia-di-capitale-di-fondo-di-garanzia-e/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it